

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, PRODOTTI DI FARMACIA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI PER IL NORMALE APPROVVIGIONAMENTO DELLA FARMACIA GESTITA DA AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.**

C.I.G. N. 8772166C6o

---

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

---

**1. OGGETTO**

1.1. Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di farmaci, parafarmaci, prodotti di farmacia in genere ed altri servizi connessi da erogarsi a favore della AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L., società interamente partecipata dal Comune di Manerbio, con sede legale in Piazza Cesare Battisti n. 1 nel comune di Manerbio (BS), iscritta al registro delle imprese di Brescia con il codice fiscale n. 02746890983 (R.E.A. n. 475377); (di seguito Ente Aggiudicatore),

1.2. L'esperienza della gara, mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, avverrà ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

1.3. La società, in qualità di stazione appaltante, per l'affidamento della fornitura valuterà, conformemente alle disposizioni in materia di procedura aperta ai sensi degli articoli 59 c. 1 e 60 c.1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, secondo il seguente criterio di aggiudicazione:

- offerta economicamente più vantaggiosa;
- offerta di servizi più idonea alle richieste della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria non potrà in nessun momento contestare i termini del contratto espressamente indicati come vincolanti dal presente capitolato, anche se non riportati nel contratto di fornitura.

1.4. Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme tempo per tempo vigenti per l'immissione in commercio.

1.4. La fornitura di prodotti e servizi è costituita da un importo complessivo presunto di fornitura di **euro 4.110.000,00 (quattromilionicentodiecimila virgola zerozero) oltre ai servizi gratuiti indicati nel disciplinare di gara**, per il periodo di **3 (tre) anni** di durata contrattuale, calcolato al prezzo d'acquisto e al netto dell'IVA, per tipologia come meglio dettagliato nella tabella che segue:

Prodotti:	Fatturato stimato per annualità:	Fatturato stimato complessivo:
specialità medicinali concedibili dal S.S.N. (FASCIA A)	€ 633.000,00	€ 1.899.000,00
specialità medicinali non concedibili dal S.S.N. (FASCIA C)	€ 155.000,00	€ 465.000,00
medicinali generici (concedibili dal S.S.N., non concedibili e da banco)	€ 190.000,00	€ 570.000,00
farmaci da banco (OTC)	€ 63.000,00	€ 189.000,00
farmaci da banco vendibili senza obbligo di prescrizione (SOP)	€ 31.000,00	€ 93.000,00
Specialità veterinarie	€ 14.000,00	€ 42.000,00
parafarmaci, prodotti omeopatici, cosmetici, dietetici ed altri prodotti	€ 284.000,00	€ 852.000,00
<b>Totale</b>	<b>1.370.000,00</b>	<b>€ 4.110.000,00</b>

1.6. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si specifica che non è stato predisposto il D.U.V.R.I., in quanto viste le attività oggetto dell'appalto non si ravvisano interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi; gli oneri relativi risultano quindi essere pari ad **euro o (zero)** in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell'impresa in ordine alla sicurezza sul lavoro.

1.7. L'importo presunto di fornitura, **calcolato sulla base delle proiezioni di fatturato degli anni precedenti**, è da intendersi puramente indicativo del volume contrattuale, con possibilità di oscillazione, in più o in meno, entro i limiti del 20% di legge (c.d. quinto d'obbligo), quali ne siano le ragioni (ivi compresi, a titolo esemplificativo, l'incremento o il decremento dei volumi di vendita al pubblico, anche per effetto di nuove disposizioni normative, così come l'eventuale distribuzione per conto delle strutture sanitarie pubbliche) e considerato che **la Farmacia non sarà tenuta in alcun modo a garantire i volumi di vendita ferme restando**, in ogni caso, le condizioni contrattuali.

1.8. La fornitura è impostata in termini di lotto unico ed implica l'affidamento ad un solo soggetto della somministrazione periodica e continuativa dell'intera gamma di prodotti oggetto di gara. L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

1.9. La stazione appaltante prevede, se si riterrà ciò utile, un'eventuale aggiudicazione di supplenza all'impresa non aggiudicataria che si qualificherà in posizione di punteggio maggiormente ravvicinato a quello dell'impresa aggiudicataria. Il ruolo dell'impresa supplente sarà quello di subentrare nella fornitura nel limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'intero ammontare dell'unico lotto in gara, qualora nel corso della somministrazione l'impresa aggiudicataria non sia in grado di soddisfare le richieste anche di un solo prodotto in un giorno.

1.10. Pur essendo interesse della amministrazione aggiudicatrice accentrare le proprie operazioni di approvvigionamento ottenendo la migliore economicità, la fornitura non costituisce concessione d'esclusiva.

La Società si riserva di effettuare una quota di acquisti diretti presso le case produttrici o depositi intermedi che detengano l'esclusiva di alcuni prodotti o che offra su determinati stock delle scontistiche particolarmente vantaggiose per l'amministrazione aggiudicatrice, o prodotti e servizi non offerti o disponibili senza che l'impresa aggiudicataria e l'impresa supplente nulla possano pretendere nei loro confronti.

1.11. Essendo l'amministrazione aggiudicatrice sottoposta a controllo e coordinamento dell'Ente Locale socio, indipendentemente dall'esigenza di soddisfare al meglio la propria funzione di approvvigionamento, eventuali variazioni future delle richieste di erogazione di servizi e dei modelli gestionali ed organizzativi conseguenti possono rendere necessari ed utili servizi e supporti personalizzati, ulteriori rispetto a quelli formanti oggetto della presente procedura, che la Società si riserva di negoziare, all'occorrenza, con l'impresa aggiudicataria.

## **2. DURATA DEL CONTRATTO**

2.1. La fornitura dei prodotti e dei servizi alla amministrazione aggiudicatrice avrà durata di **n. 3 (tre) anni**. Avrà efficacia dalla data di stipula del contratto, salve le ipotesi risolutive di seguito specificate, e nelle more di stipula degli stessi, che vengano soddisfatte le esigenze temporanee di fornitura fino a detto termine con decorrenza dall'aggiudicazione definitiva.

2.2. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta alla proroga della fornitura, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà indetta nuova gara e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla naturale scadenza.

## **3. MODALITÀ E TERMINI DI CONSEGNA**

3.1. L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di tutte le specialità medicinali reperibili nel normale ciclo distributivo, e più in particolare:

- specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario (inclusi quelli distribuiti dall'ATS, attraverso il c.d. doppio canale);
- specialità omeopatiche e fitoterapiche;
- parafarmaci in genere (dietetici per bambini ed adulti, integratori, cosmetici, prodotti per l'igiene e la medicazione, etc.);
- presidi medico-chirurgici;
- sostanze e materiale per preparazioni magistrali;
- prodotti normalmente vendibili in farmacia non presenti nelle altre categorie.

3.2. L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla fornitura, alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente capitolato, ed il rispetto di tutte le disposizioni tempo per tempo vigenti al riguardo.

3.3. Devono essere garantiti il numero delle consegne e i luoghi e tempi dichiarati in sede di gara. Le consegne saranno effettuate dall'impresa aggiudicataria a propria cura, rischio e spese direttamente presso la sede della farmacia come indicata nel precedente punto 1 del presente capitolato o, in caso di loro variazione, presso la sede che sarà comunicata all'impresa aggiudicataria, inderogabilmente almeno 4 (quattro) volte al giorno per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato) e nei giorni festivi quando la farmacia effettua il proprio turno di reperibilità (entro le ore 08:30).

3.4. Le consegne dei prodotti si intendono effettuate, relativamente alle sole quantità, soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore di farmacia o di incaricati preventivamente comunicati all'aggiudicatario. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce è a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

3.5. Tutti i prodotti soggetti a scadenza, anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere al momento della consegna almeno 6 (sei) mesi di validità residua, salvo eccezioni connesse a forniture d'urgenza o a specifiche esigenze secondo modalità da concordare con il Direttore di farmacia. Ogni prodotto dichiarato sterile, inoltre, dovrà riportare in etichetta la data di avvenuta sterilizzazione e la relativa scadenza. Tutte le confezioni singole e/o i flaconi dei prodotti dovranno essere sigillati in modo tale da lasciare tracce se manomessi. Tutte le specialità medicinali dovranno essere perfettamente rispondenti a norma di legge.

3.6. A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte del Direttore di farmacia in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno inoltrate **entro 72 (settantadue) ore dalla consegna**. Il giudizio del Direttore di farmacia sulla qualità ed accettabilità della merce richiesta sarà inappellabile. L'impresa aggiudicataria sarà tenuta a ritirare a propria cura e spese, **entro 8 (otto) giorni** dalla segnalazione, i prodotti che dovessero risultare difettosi o comunque non conformi alle caratteristiche richieste con il presente capitolato, anche se manomessi o sottoposti ad esame di controllo. Per tutti gli altri prodotti non alterati o manomessi il reso potrà essere effettuato **entro 90 (novanta) giorni**.

3.7. I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno ordinariamente in via telematica, con indicazione immediata da parte dell'impresa aggiudicataria degli eventuali prodotti mancanti e di altre possibili criticità nella fornitura. L'impresa aggiudicataria si impegna in ogni caso a ricevere all'occorrenza la trasmissione degli ordini anche via telefono, dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30 ed a comunicare tempestivamente con pari mezzi, all'occorrenza, eventuali mancanze e criticità. L'impresa aggiudicataria si impegna a garantire la consegna non più tardi delle ore 8,30 del giorno successivo non festivo.

3.8. In caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili all'impresa aggiudicataria, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli convenuti.

3.9. L'impresa aggiudicataria si impegna a rendere disponibile un servizio di assistenza informatica costante (24 ore su 24, 7 giorni su 7) ed un servizio di assistenza telefonica organizzato e dimensionato in modo da assicurare alla farmacia una pronta risposta.

3.10. I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori finali del farmaco.

#### **4. DOCUMENTI DI TRASPORTO, FATTURE, NOTE DI ACCREDITO**

4.1. I documenti di trasporto, le fatture, le note di accredito emesse nel rispetto delle norme fiscali tempo per tempo vigenti saranno intestati per le forniture a:  
**"AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L."** secondo i dati da fatturazione che saranno trasmessi all'aggiudicatario.

4.2. Il pagamento delle forniture e dei servizi verrà effettuato al fornitore su conto corrente bancario o postale "dedicato", come indicato in fattura.

4.3. In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di cessione, nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica riportante il prezzo al pubblico e lo sconto praticato.

4.4. La documentazione contabile dovrà essere fornita anche su supporto informatico.

#### **5. ALTRI ONERI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**

5.1. L'impresa aggiudicataria, oltre al regolare ritiro e/o sostituzione dei prodotti erroneamente consegnati, dovrà garantire, senza alcun limite, il ritiro delle specialità variate nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque invendibili a norma di legge, per le quali non siano previste diverse opportunità di reso a parziale o totale rimborso. Qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperi a tali indicazioni, l'amministrazione aggiudicatrice provvederà direttamente, addebitandole il relativo costo.

5.2. L'impresa aggiudicataria si impegna altresì a provvedere al ritiro e/o riacquisto dei prodotti forniti e non venduti a sei mesi dalla data di scadenza al valore corrente di fornitura.

5.3. L'impresa aggiudicataria è tenuta a mantenere le percentuali di sconto offerte, superiori ai minimi di legge, fisse ed immutabili per tutta la durata del contratto e si impegna, in caso di aumenti degli sconti minimi vigenti ad adeguare automaticamente l'offerta secondo le variazioni intervenute.

5.4. L'impresa aggiudicataria dovrà altresì:

- a) fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei documenti di trasporto, delle fatture e degli sconti applicati, anche al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture (ddt informatico);
- b) inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale dei prodotti;
- c) applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto del capitolato, effettuate dal distributore verso altri clienti o clienti sottoscrittori di convezioni specifiche applicate dall'aggiudicatario ai clienti in occasione di campagne commerciali, specificando l'extra-sconto rispetto a quello contrattuale.

## 6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

6.1. L'offerta dovrà essere compilata in lingua italiana e dovrà indicare le condizioni proposte per ciascun criterio indicato di seguito, che concorreranno alla determinazione dell'aggiudicazione.

6.2. Ai sensi dell'art. 95 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:

A) Al **fattore economico**, ossia alla convenienza economica dell'offerta, verranno attribuiti fino ad un massimo di PUNTI 60 (sessanta).

B) Al **fattore servizio**, ossia alla gamma, entità ed intensità dei servizi integrativi offerti, ulteriori rispetto a quelli minimi essenziali indicati nel presente capitolato e dettagliati in un'apposita offerta tecnica, con espressa specificazione della loro prestazione a titolo gratuito o con chiara indicazione delle condizioni economiche di loro erogazione, verranno attribuiti fino ad un massimo di PUNTI 40 (quaranta),  
Il tutto come meglio precisato nel disciplinare di gara.

6.3. Le condizioni della fornitura si intendono fisse ed invariabili per tutta la sua durata.

6.4. L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma chiara, leggibile e per esteso dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore, a seconda della forma giuridica dell'offerente, corredata da copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso di sottoscrizione dell'offerta da parte di un procuratore, questi dovrà essere munito di mandato originale o di copia autenticata a norma di legge.

6.5. L'aggiudicazione potrà avere luogo anche in presenza di una sola offerta valida come sopra disciplinato.

6.6. L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione e/o di non provvedere all'appalto, per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico. Nell'ipotesi di mancata aggiudicazione l'esperienza s'intenderà nulla a tutti gli effetti e le imprese concorrenti o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento della fornitura.

6.7. Saranno considerate nulle le offerte che conterranno condizioni di fornitura non conformi alle caratteristiche indicate o comunque diverse e/o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato.

6.8. La Commissione, nominata dalla stazione appaltante, redigerà il verbale di gara, entro 15 (quindici) giorni dall'espletamento della gara.

6.9. L'impresa aggiudicataria sarà vincolata all'offerta rimessa fin dall'apertura delle buste per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni e dovrà stipulare i contratti per le forniture ed i servizi entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di aggiudicazione.

## 7. REQUISITI DI AMMISSIONE

7.1. I partecipanti devono fornire la documentazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. La stazione appaltante si riserva di accertare d'ufficio il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti alla gara. Qualora si riscontrassero nelle autocertificazioni presentate dichiarazioni mendaci, l'impresa sarà dichiarata immediatamente decaduta dall'aggiudicazione e la stazione appaltante provvederà all'incameramento a titolo definitivo della cauzione prestata, riservandosi di

adire l'autorità giudiziaria per il risarcimento degli eventuali maggiori danni, oltre le responsabilità che saranno eventualmente accertate in sede penale.

7.2. I partecipanti devono presentare la documentazione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, ed in particolare:

- a.) certificato in originale d'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b.) Dichiarazione sostitutiva del certificato relativo alla normativa antimafia;
- c.) copia delle autorizzazioni alla distribuzione intermedia dei prodotti oggetto della presente gara.

7.3. I partecipanti devono dimostrare la capacità finanziaria ed economica di cui all'art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed, in particolare, di avere realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2015, 2016 e 2017) un valore medio annuo della voce A1) del conto economico ex art. 2425 del codice civile pari almeno ad euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

A tal fine, deve essere fornita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme previste dagli artt. 45 e 46 del d.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia non autenticata di un suo documento di identità.

È altresì facoltà dei partecipanti produrre, già in sede di presentazione dell'offerta, ai fini del controllo di cui all'art. 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la documentazione attestante il possesso dell'indicato requisito (a titolo esemplificativo può trattarsi di copia conforme dei bilanci degli esercizi considerati, con relativa nota di deposito, ovvero estratto dei bilanci con evidenziata la parte relativa alla dimostrazione del requisito richiesto). In mancanza, i partecipanti sorteggiati ai sensi dello stesso art. 83 dovranno produrre tale documentazione entro 10 (dieci) giorni naturali continui e continuativi dalla data di ricezione di apposita PEC di richiesta.

7.4. I partecipanti devono dimostrare la capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed, in particolare, di avere ininterrottamente svolto, con buon esito, negli ultimi trentasei mesi dalla data di pubblicazione del bando di cui alla presente gara, attività di fornitura di farmaci, parafarmaci, prodotti di farmacia e servizi connessi per almeno quindici farmacie.

A tal fine, deve essere fornita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme previste dagli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia non autenticata di un suo documento di identità.

È altresì facoltà dei partecipanti produrre, già in sede di presentazione dell'offerta, ai fini del controllo di cui all'art. 83 comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la documentazione attestante il possesso dell'indicato requisito (a titolo esemplificativo può trattarsi di dichiarazioni, in originale o in copia conforme, rilasciate da titolari di farmacia. In mancanza, i partecipanti sorteggiati ai sensi dello stesso art. 83 comma 3 dovranno produrre tale documentazione entro dieci giorni naturali continui e continuativi dalla data di ricezione di apposita richiesta a mezzo posta elettronica certificata.

7.5. La partecipazione dei raggruppamenti temporanei di imprese è disciplinata dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese deve essere fornita la seguente documentazione:

- a.) da tutti i soggetti partecipanti la documentazione di cui ai precedenti punti 7.1. e 7.2.;
- b.) rispetto a quanto previsto dai precedenti punti 7.3. e 7.4., i requisiti devono essere posseduti per almeno l'80% da parte dell'impresa mandataria e per almeno il 50% dalle altre imprese partecipanti.

7.6. I partecipanti in possesso di certificazioni di qualità sono invitati a presentarle. Il possesso di tali certificazioni sarà considerato titolo preferenziale ai fini dell'aggiudicazione in caso si verifichi assoluta parità di punteggio.

7.7. I partecipanti non dovranno produrre la ricevuta del versamento del contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle disposizioni normative vigenti.

## **8. CAUZIONE PROVVISORIA**

8.1. Per l'ammissione alla gara, oltre all'offerta ed ai documenti indicati nel bando di gara e nel presente capitolato, i partecipanti dovranno allegare la documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio per un ammontare pari al 2% (due percento) dell'importo complessivo posto a base di gara.

8.2. Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 75, comma 7, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50: riduzione del 50% (cinquanta per cento), pari all'1% (uno per cento) dell'importo a base di gara, nel caso in cui il concorrente dichiari o dimostri di essere in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000; nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio, per usufruire del beneficio, ciascuna impresa associata o consorziata deve essere in possesso della suddetta certificazione.

8.3. A pena di esclusione tale garanzia dovrà avere la validità di 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta ed essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

8.4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, il deposito cauzionale dovrà essere costituito dall'impresa mandataria/consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate. Nel caso di raggruppamento costituendo la cauzione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata a tutte le imprese associate.

8.5. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà alternativamente avvenire esclusivamente:

- a.) in numerario con versamento o bonifico sul c/c n. IT 43 O 05696 intestato a AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. da depositarsi a pena di esclusione presso Banca Popolare di Sondrio; con la causale "Cauzione provvisoria gara per la fornitura di farmaci, parafarmaci, prodotti di farmacia e servizi connessi" (in tal caso la ricevuta di versamento o bonifico andrà inserita nel plico di cui al successivo punto 9.);
- b.) con fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del d.lgs. 385/1993;
- c.) con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni dall'I.S.V.A.P. ed iscritta nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
- d.) con fideiussione rilasciata da intermediario finanziario che, a pena di esclusione, risulti iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e sia inoltre autorizzato a svolgere la predetta attività dal ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 115/2004.

8.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

8.7. La fideiussione dovrà essere formalizzata, a pena di esclusione, con una delle seguenti modalità alternative:

- a.) autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- b.) presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiara il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore.

8.8. Tutte le polizze fideiussorie e assicurative richieste devono essere conformi, a pena di esclusione, ai modelli di cui al D.M. Attività produttive 123/2004 e all'art. 75, commi 4, 5 e 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dovranno perciò presentare le seguenti caratteristiche:

- a.) validità 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura;
- b.) rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c.) rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- d.) operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- e.) impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario.

8.9. La costituzione del deposito cauzionale senza il rispetto delle modalità e clausole sopra indicate comporta l'esclusione automatica dalla gara.

8.10. La cauzione provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell'offerta, pertanto sarà incamerata qualora, in seguito all'aggiudicazione, non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per motivi non imputabili alla stazione appaltante, oppure qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione ed in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.

8.11. Le cauzioni provvisorie presentate dalle imprese non aggiudicatarie saranno svincolate dietro loro richiesta, solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

## 9. DOCUMENTAZIONE

9.1. Entro il termine specificato nel bando di gara, i partecipanti dovranno fare pervenire i documenti elencati di seguito, a mezzo raccomandata A.R. o mediante agenzia di recapito autorizzata ma comunque regolarmente affrancata con ricevuta di ritorno o a mano, o personalmente, in un plico chiuso e sigillato, indirizzato a:  
**AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. in Piazza Cesare Battisti n. 11 25025, Manerbio (BS) – ITALIA** con al suo interno le buste chiuse, sigillate e siglate riportanti il nominativo del mittente e del destinatario, la stessa dicitura della busta principale, le diciture indicate di seguito e contenenti la documentazione richiesta.

9.2. Il plico principale dovrà riportare all'esterno, a pena di esclusione, oltre al nominativo del destinatario e dell'offerente, la seguente dicitura:

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI, PRODOTTI DI FARMACIA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI PER IL NORMALE APPROVVIGIONAMENTO DELLA FARMACIA GESTITA DA AZIENDA COMUNALE MANERBIO.**

9.3. All'interno del plico principale dovranno essere inserite, a pena di esclusione, le sotto indicate buste regolarmente sigillate, siglate sui lembi di chiusura e riportanti la stessa dicitura del plico principale nonché, rispettivamente, le seguenti:

- **BUSTA N. 1 "A - Documentazione amministrativa";**
- **BUSTA N. 2 "B - Offerta servizi"**
- **BUSTA N. 3 "C - Offerta economica";**

che dovranno contenere, a pena di esclusione, la documentazione richiesta dal disciplinare.

9.4. Non saranno ammesse alla gara le offerte presentate in modo difforme da quanto sopra specificato o pervenute successivamente ai termini indicati nel bando di gara. Si declina ogni responsabilità imputabile a disservizi relativi alle modalità di spedizione.

Le offerte formate in Italia non in regola con la legge sul bollo saranno accettate e ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette alla regolarizzazione dell'imposta. La mancata presentazione dei documenti indicati comporta l'inammissibilità alla gara.

Nei limiti previsti dagli artt. 38, 39, 41 e 42 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, la commissione aggiudicatrice può invitare le imprese concorrenti a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dichiarazioni e documenti presentati.

## 10. AGGIUDICAZIONE E CAUZIONE DEFINITIVA

10.1. L'aggiudicazione provvisoria, mentre sarà immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, non obbligherà la AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. fino all'aggiudicazione definitiva.

10.2. Avvenuta l'aggiudicazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'impresa aggiudicataria dovrà costituire, in favore di AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L., un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) del rispettivo importo annuale presunto netto di fornitura, secondo il disposto dell'art. 113 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. È ammessa la riduzione del 50% (cinquanta per cento) della garanzia come da Determinazione 7/2007 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

10.3. I depositi potranno essere costituiti da fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi della l. 348/1982.

10.4. La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre



il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dal contraente garantito.

10.5. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal contraente garantito.

10.6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia definitiva deve prevedere, a pena di esclusione, precisa indicazione di tutte le imprese associate.

10.7. La garanzia dovrà sempre recare la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del contraente garantito.

10.8. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che in tal caso aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

## **11. CERTIFICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

11.1. Prima della stipula del contratto, AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica delle dichiarazioni rese, tramite l'acquisizione, anche d'ufficio, della documentazione di seguito specificata:

- a) certificato di iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A., contenente: l'indicazione dei legali rappresentanti per le società diverse da quelle in nome collettivo oppure di tutti i soci per le società in nome collettivo; l'attestazione che la società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del rilascio del certificato stesso; la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. 252/1998;
- b) certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti (dal quale non risulti l'applicazione della misura di sorveglianza speciale di cui alla l. 1423/1956);
- c) documento unico di regolarità contributiva attestante la regolarità della posizione dell'impresa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;
- d) certificato della Cancelleria fallimentare presso il Tribunale, in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente bando, dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) altre certificazioni idonee a comprovare le dichiarazioni rese in sede di gara.

11.2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione sarà acquisita con riferimento a ciascuna delle imprese associate; in caso di consorzi, in riferimento al consorzio e a tutte le imprese consorziate.

11.3. Nell'ipotesi di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell'ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara si procederà alla decadenza dell'aggiudicazione e la fornitura sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria. Comunque in tutti i casi di decadenza dall'aggiudicazione, anche per mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente capitolato, la fornitura sarà affidata al concorrente che segue in graduatoria.

11.4. Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

- a.) decadenza dall'aggiudicazione;
- b.) incameramento della cauzione provvisoria;
- c.) eventuali azioni risarcitorie;
- d.) ogni altro provvedimento previsto dalla vigente normativa.

11.5. Nel caso di esito positivo delle verifiche effettuate, si procederà alla stipula del contratto mediante scrittura privata.

## **12. PENALITÀ**

12.1 Al verificarsi delle seguenti situazioni saranno applicate le penalità indicate, fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente dall'impresa fornitrice:

- a) per forniture non effettuate nel giorno stabilito nell'offerta e forniture effettuate in ritardo, ferma restando la facoltà della amministrazione aggiudicatrice di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato, sarà applicata una penale di euro 100,00 (cento/00) per ogni mancata o ritardata fornitura e saranno altresì addebitate al fornitore le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
- b) per mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei documenti di trasporto, delle fatture e degli sconti applicati, decorsi tre mesi dall'avvio della fornitura verrà addebitato l'importo di euro 100,00 (cento/00) per ciascun mese di mancata attivazione;
- c) per la fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore alla metà del periodo di vendibilità dei prodotti stessi e/o revocati o comunque invendibili, fermo restando il diritto di AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. alla resa del prodotto, verrà addebitata una penale pari a euro 10,00 (Euro dieci/00) per ogni prodotto erroneamente consegnato;
- d) per la mancata applicazione degli sconti indicati nel capitolato, oltre ad avere la facoltà di trattenere il relativo importo dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. potrà irrogare una penale in misura pari al 30% (trenta per cento) dell'importo dello sconto non applicato;
- e) per la mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo alla data del relativo documento di trasporto, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. potrà irrogare una penale in misura pari al 30% (trenta per cento) dell'importo delle note di credito non emesse.

12.2. L'irrogazione delle penalità potrà avvenire, in funzione dell'ammontare delle stesse, escutendo la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora il fornitore, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata, ovvero emettendo apposita nota di debito. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito, ovvero trattenendo l'importo indicato nella nota di debito.

### 13. PAGAMENTI

13.1. Salve condizioni più favorevoli offerte dall'impresa aggiudicataria, i pagamenti saranno effettuati a **90 (novanta) giorni fine mese data fattura**, con riepilogo mensile e senza addebito di interessi e commissioni.

13.2. I pagamenti saranno comunque considerati effettuati entro i termini concordati tra le parti, purché la data di valuta per il beneficiario non sia posteriore a sette giorni lavorativi successivi alla scadenza del pagamento.

13.3. Le fatturazioni dovranno avvenire mensilmente, nel periodo compreso tra il venticinquesimo e l'ultimo giorno del mese; sulla base delle norme vigenti la fatturazione delle specialità veterinarie dovrà avvenire separatamente.

13.4. Ai sensi delle vigenti norme in materia, l'effettuazione dei pagamenti in favore dell'impresa aggiudicataria da parte di AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. è subordinata alla verifica di regolarità contributiva, secondo le modalità disciplinate dall'art. 16 bis del d.l. 185/2008, convertito in l. 2/2009, e, nel caso dei pagamenti da parte di AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L., anche alla verifica di regolarità fiscale, per pagamenti eccedenti euro 5.000,00 (cinquemila/00), secondo la disciplina recata dall'art. 2, comma 9, del d.l. 262/2006, convertito in l. 286/2006.

13.5. Il contratto di cui alla presente gara è altresì soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della l. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni, a cui l'impresa aggiudicataria si impegna a dare piena attuazione, a pena di risoluzione del contratto. In particolare, l'impresa aggiudicataria si impegna:

- a.) a comunicare a AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L., entro sette giorni dalla stipula dei relativi contratti, gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati nonché i nominativi e i codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare sugli stessi;
- b.) ad utilizzare bonifici o altri strumenti tracciabili per tutte le transazioni che lo richiedano, riportando il CIG **8772166C60**;
- c.) a dare immediata comunicazione a AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **14. CESSIONE DEI CREDITI**

14.1. La cessione dei crediti e le procure potranno essere effettuate dal fornitore nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 117 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, previa comunicazione scritta a AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L..

#### **15. TRASFERIMENTO D'AZIENDA**

15.1. Il fornitore è tenuto a comunicare, entro e non oltre sette giorni dal compimento, il trasferimento d'azienda, anche se concernente il solo ramo relativo all'appalto, a AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.. Queste si riservano la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 c.c., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con raccomandata A.R., qualora la cessionaria non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa aggiudicataria e, comunque, di quelli richiesti per partecipare alla gara.

15.2. Il fornitore è inoltre tenuto a comunicare, entro e non oltre sette giorni dal compimento, ogni e qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione della ditta nonché le eventuali modificazioni dell'assetto societario a AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L.. Queste si riservano, nel caso in cui il fornitore in seguito alle trasformazioni e modificazioni suddette non abbia più i requisiti richiesti per partecipare alla gara, di recedere dal contratto.

15.3. La mancata comunicazione di quanto sopra previsto, entro i termini stabiliti, costituisce inadempimento del fornitore e attribuisce a AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. la facoltà di risolvere il contratto, oltre al diritto a chiedere il risarcimento dei danni.

15.4. Le disposizioni previste dal presente punto si applicano anche a tutte le imprese partecipanti a raggruppamenti.

#### **16. SUBAPPALTO**

16.1. È espressamente vietato all'impresa aggiudicataria cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, l'intera fornitura, ovvero parte della stessa, senza la preventiva autorizzazione scritta del contraente.

16.2. Il subappalto è ammesso limitatamente al servizio di consegna della merce e per eventuali servizi integrativi offerti dall'impresa aggiudicataria, restando in capo all'aggiudicatario l'eventuale responsabilità per disservizi di qualsiasi tipo.

Ogni disservizio darà titolo alla Stazione Appaltante ad addebitare una penale commisurata alla gravità del disservizio prodotto.

L'Aggiudicatario potrà fornire le proprie giustificazioni in apposito verbale di contestazione.

#### **17. IPOTESI DI RISOLUZIONE**

17.1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto, AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. invia all'impresa aggiudicataria, per iscritto, apposita diffida ad adempiere assegnando un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni. Ove, decorso il termine, l'inadempimento persista, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1454, comma 3, del codice civile.

17.2. Qualora le irregolarità nella fornitura che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui al punto 12 del presente capitolato dovessero ripetersi per più di tre volte, AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456, secondo comma, del codice civile (clausola risolutiva espressa).

17.3. In particolare, nei suddetti casi di risoluzione, il fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L. di affidare a terzi le forniture in danno del fornitore inadempiente, addebitando a quest'ultimo le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al

risarcimento dei maggiori danni subiti e delle maggiori spese sostenute, anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva.

17.4. Il fornitore avrà la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi di inadempimento alla diffida di cui al punto 13.4.

#### **18. RAPPORTI CON L'IMPRESA SUPPLENTE**

18.1. L'impresa individuata in sede di gara quale fornitrice in qualità di supplente, si obbliga verso AZIENDA COMUNALE MANERBIO S.R.L., sin dall'atto di aggiudicazione dell'appalto di fornitura.

18.2. Il rapporto contrattuale con l'impresa supplente sarà stipulato a mezzo scrittura privata non autenticata. Essa risulterà, comunque, esonerata dagli oneri gravanti sull'impresa aggiudicataria per quanto attiene alla cauzione definitiva ed alla documentazione di rito (quest'ultima sarà richiesta nella misura strettamente necessaria alla tipologia di contratto da concludere).

18.3. I pagamenti nei confronti dell'impresa supplente saranno regolati secondo quanto previsto dal punto 13 del presente capitolato.

#### **19. RACCOLTA E TRATTAMENTO DATI**

19.1. Tutti i dati relativi ai concorrenti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente gara, ai sensi del d.lgs. 50/2016.

#### **20. CONTROVERSIE**

20.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa in materia.

20.2. Per ogni e qualsiasi contestazione o controversia insorgente nel corso della fornitura, sarà competente il Foro di Brescia.